

## CONVENZIONE

### TRA AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA E ACQUE VERONESI SCARL

per il servizio di "Analisi chimico batteriologiche e radioattive sulle acque potabili distribuite dalla società A.G.S. S.p.A. secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 31/2001 e ss.mm.ii., dal D.Lgs. 28/2016 e analisi sugli scarichi industriali/depuratori ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e della DGR 842 del 15/05/2012 e ss.mm.ii."

Anno 2021 - 2022

Convenzione di cooperazione		Acque  Veronesi	Data: Marzo 2021
--------------------------------	---	--	---------------------

L'anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di marzo, è stata sottoscritta in forma digitale la presente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge fra

Il Dott. Silvio Peroni, nato a Verona il 23.06.1970, nella sua qualità di Direttore Generale della Società Acque Veronesi S.c.a r.l.(di seguito denominata AVR), con sede legale in Verona, Lungadige Galtarossa N. 8, C.F. 03567090232 P.IVA 03567090232 domiciliato per la carica presso la sede medesima,

e l'ing. Carlo Alberto Voi, nato a Nogara il 03/07/1960 nella sua qualità di Direttore Generale della società Azienda Gardesana Servizi A.G.S. Spa (di seguito denominata "AGS"), domiciliato per la carica presso la sede della medesima in Peschiera del Garda, Via 11 Settembre n. 24, munito dei necessari poteri,

VISTI

- Il D.lgs. 2 febbraio 2001 n. 31 e ss.mm.ii., recepimento della Direttiva 98/83/CE, disciplina la qualità delle acque destinate al consumo umano al fine di proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque, garantendone la salubrità e la pulizia;

- Il D.lgs. 31/2001 che definisce all'art. 7 i controlli interni ossia controlli che il gestore del SII è tenuto ad eseguire per la verifica dell'acqua destinata al consumo umano;

- il medesimo art. 7 che specifica inoltre al comma 3 che per l'effettuazione dei controlli il gestore del SII si deve avvalere di laboratori di analisi interni, ovvero deve stipulare apposita convenzione con altri gestori di servizi idrici.

- il Decreto 14 giugno 2017 del Ministero della Salute che integra e aggiorna il D.Lgs. 31/01;

- l'allegato II del Decreto 14 giugno 2017 del Ministero della Salute che definisce le specifiche per l'analisi dei parametri.

- il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 28 che stabilisce i requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano, prevedendo l'obbligo di effettuare apposite analisi da laboratori accreditati;

- l'art. 165 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii che specifica al comma 1 che "per assicurare la fornitura di acqua di buona qualità e per il controllo degli scarichi [omissis], ciascun gestore di servizio idrico si dota di un adeguato servizio di controllo territoriale e di un laboratorio di analisi per i controlli di qualità delle acque [omissis], ovvero stipula apposita convenzione con altri soggetti gestori di servizi idrici. [omissis].;

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii, la DGRV 842/2012 e ss.mm.ii.; il regolamento di fognatura e depurazione approvato dal Consiglio di Bacino Veronese che definiscono le caratteristiche di accettabilità degli scarichi industriali;

- Vista la DIRETTIVA (UE) 2020/2184 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2020 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, che prevede il recepimento entro il 12 gennaio 2023;

- l'articolo 21 della Deliberazione Arera n. 917/17 "Conformità alla normativa sulla qualità dell'acqua distribuita agli utenti 21.1 Sono esclusi dal meccanismo di incentivazione i gestori che, con riferimento a ciascun ATO in cui operano, e in relazione alla data del 31 dicembre dell'anno (a -1) , non forniscono

attestazione: a) di essersi dotati delle procedure per l'adempimento agli obblighi di verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano ai sensi del d.lgs. 31/2001 e s.m.i.; b) di aver effettivamente applicato le richiamate procedure; c) di aver ottemperato alle disposizioni regionali eventualmente emanate in materia; Allegato A 37 d) del numero minimo annuale di controlli interni eseguiti, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. 21.2 Il numero minimo annuale di controlli interni eseguiti di cui al comma 21.1 punto sub d) è desumibile dall'atto di accordo eventualmente stipulato tra gestore e autorità sanitaria locale ai sensi dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. ovvero dalla valutazione del rischio effettuata in conformità alla Parte C dell'Allegato 2 del medesimo d.lgs., se approvata dal Ministero della Salute. 21.3 Nei casi in cui i punti di prelievo e la frequenza dei controlli interni non siano stati concordati con l'autorità sanitaria locale o nazionale, il numero minimo di controlli di cui al comma 21.1 punto sub d) è almeno pari a quello posto in carico all'autorità sanitaria locale come desumibile dalla Tab. 1 dell'Allegato II del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. 21.4 Nel caso di gestori che forniscono il servizio di acquedotto in più di un ATO, l'esclusione dal meccanismo di incentivazione in caso di mancato raggiungimento del prerequisito descritto al comma 21.1 è relativa esclusivamente agli ATO per i quali non risulta conseguita la conformità. 21.5 L'esclusione dal meccanismo di incentivazione, per ciascun ATO in cui il gestore esercisce l'attività di acquedotto, a causa del mancato raggiungimento del prerequisito di cui al comma 21.1 ha efficacia fino all'avvenuta comunicazione all'Autorità del conseguimento del medesimo prerequisito

- la Deliberazione Arera n. 917/17 in merito agli indici di Qualità Tecnica, nello specifico il macro indicatore M3 "Qualità dell'acqua erogata" che richiama i principi dettati dal D.lgs. 31/01 e ss.mm.ii."

#### PREMESSO CHE

- AGS deve garantire la potabilità delle acque attraverso periodici campionamenti delle acque distribuite ai sensi del D.Lgs. 31/01 e ss.mm.ii, del D.Lgs. 28/2016;

- AGS deve effettuare il controllo degli scarichi industriali immessi in pubblica fognatura così come definito nel D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., nella DGRV 842/2012 e ss.mm.ii. e nella Deliberazione Arera 665/17 (TICSI);

#### CONSIDERATO CHE

- AGS non dispone di laboratori di analisi interne in grado di ottemperare a tutte le determinazioni richieste dalla normativa e pertanto deve stipulare apposita convenzione con altri gestori di servizi idrici;

- AVR dispone di un proprio laboratorio certificato Accredia (numero di accreditamento 343). L'elenco delle prove accreditate è disponibile sul sito di Accredia, [www.accredia.it](http://www.accredia.it) indicando il numero di accreditamento, oppure utilizzando il seguente link:

[Prove accreditate sede A;](#)

[Prove accreditate sede B](#)

- AVR ha operato con puntualità nella gestione del servizio appena concluso e si è resa disponibile a continuare il servizio di analisi chimiche batteriologiche e radioattive delle acque potabili distribuite da AGS SpA, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e di analisi sugli scarichi industriali/depuratori ai sensi

del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e della DGR 842 del 15/05/2012 e ss.mm.ii. presenti nel territorio gestito da AGS Spa;

-AVR, Società di gestione dei servizi pubblici è in possesso dei requisiti richiesti dal D.Lgs. 31/01 e ss.mm.ii, dal Decreto 14 giugno 2017 del Ministero della Salute, dal D.Lgs. 28/2016 e dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

- l'operatività del D.Lgs. 28/2016 è iniziata a partire dal 2018 e che l'unico laboratorio nel Veneto di ente gestore del SII accreditato per effettuare le analisi radioattive è quello della società Acque Veronesi scarl

VISTO

il comma 2 lettera b dell'art.63 del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico in quanto la concorrenza è assente per motivi tecnici.

RITENUTO

che l'eccezione di cui all'art. 63 c. 2 lettera b si possa applicare al caso di specie in quanto, tenuto conto di quanto indicato nell'art. 6 in relazione anche a possibili situazioni di emergenza che richiedono interventi tempestivi, non esistono altri operatori economici nel Veneto o soluzioni alternative ragionevoli e che, pertanto, l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto.

Condizione che nel caso di specie si ritiene soddisfatta.

CIO' PREMESSO CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art.1 - Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati, che le parti conoscono ed accettano senza eccezione alcuna, formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 – Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto il servizio di analisi chimiche batteriologiche e radiochimiche delle acque potabili distribuite da AGS SpA, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 31/2001 e ss.mm.ii. e dal D.Lgs. 28/2016 e di analisi sugli scarichi industriali ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e della DGR 842 del 15/05/2012 e ss.mm.ii presenti nel territorio gestito da AGS Spa.

Art. 3 - Importo e durata della convenzione –

L'importo complessivo è preventivato in Euro 270.000,00 (IVA esclusa), relativo ad un servizio di 22 mesi così come da piano dei campionamento e elenco dei costi allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.

La presente convenzione ha la durata dal 01/04/2021 al 01/04/2023 o comunque ad esaurimento dell'importo stabilito.

Tale convenzione, nel caso in cui AGS decida di aderire alla rete dei laboratori di ViveracquaLab verrà risolta prima della scadenza, senza che ciò comporti nessuna penale o risarcimento danni a favore di ACV;

#### Art. 4 - Caratteristiche e modalità di esecuzione del servizio

La presente convenzione riguarda il servizio di analisi delle acque potabili provenienti da pozzi, serbatoi, sorgenti, prese a lago, potabilizzatori e punti di distribuzione comprese le cassette dell'acqua e degli scarichi industriali presenti nell'area del Garda.

I comuni interessati sono:

n.	Comune
1	Peschiera del Garda
2	Castelnuovo del Garda
3	Valeggio sul Mincio
4	Lazise
5	Bardolino
6	Garda
7	Pastrengo
8	Brenzone
9	Malcesine
10	San Zeno di Montagna
11	Ferrara di Monte Baldo
12	Rivoli Veronese
13	Brentino Belluno
14	Caprino Veronese
15	Costermano
16	Dolcè
17	Cavaion Veronese
18	Sant'Ambrogio di Valpolicella
19	Affi
20	Torri del Benaco

I parametri analitici da effettuare sono elencati nel "Preventivo di analisi" fornito da Acque Veronesi e allegato alla presente convenzione per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato n.1).

Nel piano dei campionamenti fornito da AGS Spa e allegato alla presente (allegato n.2), è inoltre specificata la frequenza annuale stimata con la quale dovranno essere effettuati ed analizzati i campioni. Tali condizioni hanno carattere puramente indicativo e pertanto potranno subire delle variazioni in più o in meno, senza che i costi stabiliti per i singoli pacchetti analitici subiscano modifiche. I costi che AGS dovrà sostenere sono esclusivamente quelli indicati nella contabilità analitica definita per i campioni e le analisi effettivamente svolte.

AVR, si impegna ad analizzare i campioni d'acqua, redigere certificato attestante le quantità di sostanze disciolte/presenti, con relativo limite di legge e, a richiesta, valutazione di conformità, secondo quanto previsto dalle normative applicabili, in particolare dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n.31 e ss.mm.ii. e dal D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 28 e ss. mm.ii.

Relativamente alle analisi degli scarichi industriali/depuratori, per le quali non sono previsti piani annuali o mensili, AVR rilascerà un certificato attestante le quantità di sostanze presenti con relativo limite di legge, evidenziando eventuali superamenti rispetto alle tabelle del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e della DGRV 842/12 e ss.mm.ii in base all'autorizzazione allo scarico in essere;

AVR si impegna a tenere, se richiesto, una formazione ai dipendenti AGS per definire le procedure di campionamento e fornire le istruzioni tecniche/operative affinché, in caso di necessità/emergenza, il prelievo avvenga a regola d'arte e nel pieno rispetto della normativa vigente.

In ogni caso AVR si impegna a fornire la consulenza necessaria in merito ad eventuali azioni da intraprendere per il ripristino della qualità dell'acqua in caso di superamento dei limiti previsti per legge e/o in qualsiasi altro caso di necessità, indicando le soluzioni ritenute più adatte alla risoluzione della problematica riscontrata.

AVR, si impegna a mettere a disposizione propri tecnici qualificati al fine di supportare AGS nelle scelte più opportune ai fini della ricerca di inquinanti specifici nonché consigliare eventuali soluzioni per risolvere problemi connessi alla qualità delle acque e degli scarichi.

AVR, attraverso le proprie strutture interne, si impegna a fornire ad AGS tutte le indicazioni relative alle attività attinenti l'oggetto della presente, eventualmente necessarie ad AGS stessa per la predisposizione di:

- Piano di Sicurezza dell'Acqua;
- Aggiornamento Procedura di campionamento per gli scarichi industriali;
- Aggiornamento Procedura di emergenza in caso di acqua non potabile;
- Esecuzione di sanificazione di condotte di acquedotto con predisposizione di relativa procedura;

Nel caso di constatate anomalie a livello organolettico (es. acqua non trasparente, con presenza di sostanze ... ecc) oppure di non rilevanza di cloro attivo è compito del tecnico qualificato di AVR darne immediata comunicazione telefonica o via mail al referente di AGS, secondo le modalità che verranno successivamente concordate.

AGS si riserva la facoltà di presenziare, anche con la partecipazione di utenti controinteressati, all'apertura dei campioni e allo svolgimento delle analisi.

#### 4.1 – Identificazione dei campioni.

I campioni saranno identificati da specifica etichettatura e accompagnati da relativo verbale di campionamento, redatto in modo precompilato con l'anagrafica del punto di prelievo dal personale del laboratorio, e contenente per ognuno:

- Codice Identificativo da riportare nei flaconi di campionamento;
- Data, ora e procedura di prelevamento;
- Tipologia di analisi da effettuare;
- limiti applicabili;

Alcuni valori quali Temperatura °C, Cloro residuo dovranno essere rilevati in campo dal personale di AGS, e per quanto riguarda il pH e il Cloro residuo potranno essere ripetuti in laboratorio.

#### 4.2 - Analisi di conformità con i limiti di legge e modalità di prelievo del campione.

Il laboratorio di ACV emette, per ogni campione consegnato e analizzato, i rapporti di prova con la valutazione di conformità ai valori di parametro o limiti di legge, secondo le indicazioni delle norme cogenti applicabili e riportate nei documenti prodotti dal laboratorio secondo le informazioni ricevute dal AGS.

Tutti i campioni consegnati al laboratorio vengono inseriti nel sistema LIMS del laboratorio per la registrazione e conservazione dei dati anagrafici e analitici del campione ricevuto da AGS. Tale database

permette la conservazione delle registrazioni relative al campione analizzato per un periodo di almeno 5 anni dal ricevimento del campione. Tutte le modifiche alle registrazioni relative al campione vengono tracciate e conservate assieme ai dati relativi al campione stesso.

Il laboratorio, salvo casi particolari adeguatamente motivati, non annulla o invalida il campione registrato nel proprio LIMS a fronte di richieste da parte di AGS che siano pervenute successivamente alla segnalazione di fuori limite (tramite email di allerta). Tale condizione risulta essenziale ai fini della corretta applicazione dei principi di buona pratica di laboratorio e del codice deontologico approvato dal Consiglio Nazionale dei Chimici.

Il laboratorio si incarica di effettuare, in sede di ricezione e accettazione del campione, tutte le verifiche che possano indicare scostamenti rispetto alle condizioni specificate dai metodi di prova e di campionamento applicabili. In caso di dubbio circa l'idoneità del campione per le prove richieste o in caso di dubbio sulla descrizione del campione il laboratorio consulterà AGS per ottenere ulteriori istruzioni prima di procedere alle prove richieste. Tali istruzioni saranno registrate nel sistema LIMS.

In particolare il laboratorio si impegna a segnalare ogni scostamento riscontrabile nel campione a fronte della descrizione del campione descritta nel verbale di prelievo: per es. campioni di acqua destinata al consumo umano che risultino colorati o con deposito o particolarmente torbidi, flaconi non a perfetta tenuta o deteriorati, etichette non leggibili che possano indicare ambiguità o confusione nella codifica del campione. Tali campioni possono indicare modalità di campionamento o di conservazione/trasporto non corrette.

AGS si incarica di effettuare il prelievo del campione nelle modalità indicate dai metodi di prova, in particolare secondo le indicazioni contenute nel documento ISS.PGA.901.REV00 dei metodi analitici di riferimento per le acque destinate al consumo umano ai sensi del D.Lgs. 31/01, prodotto dall'Istituto Superiore di Sanità, e dalle indicazioni cogenti riportate nello stesso D.Lgs. 31/01 e nel DMS 14/06/2017. Nello specifico AGS si impegna a:

- 1) Individuare correttamente, sulla base della struttura del sistema idrico, il punto di prelievo del campione in modo da privilegiare le condizioni che rendono il campione rappresentativo;
- 2) Effettuare, conformemente alle indicazioni normative e metodologiche riportate nei documenti descritti e fatte salve motivate situazioni particolari, un adeguato spurgo dell'acqua nel punto di prelievo al fine di rendere il campione prelevato il più rappresentativo possibile dell'acqua nella rete di distribuzione.
- 3) Verificare la presenza di cloro residuo con analizzatore di cloro, e nel caso effettuare la regolazione del cloro nel punto di immissione. Nel caso di regolazioni è necessario attendere che la variazione di cloro produca l'effetto richiesto.

#### 4.3 – Frequenze.

I campioni saranno consegnati al laboratorio di AVR in via B. Avesani n. 33 Verona giornalmente, di norma dal lunedì a mercoledì, sulla base del piano dei campionamenti allegato alla presente.

Il laboratorio di AVR si impegna a rispettare i seguenti orari:

dal lunedì al giovedì 8 – 17,

il venerdì dalle 8:00 alle 12:00

eventualmente il sabato dalle 8 – 12.

Alcune frequenze di campionamento potranno subire delle variazioni in funzione di urgenze/segnalazioni specifiche e/o eventuali disposizioni da parte delle Autorità competenti; tali campioni saranno accettati e analizzati in base alle esigenze di AGS, compatibilmente con le disponibilità di AVR.

AGS si impegna a dare tempestiva comunicazione ad AVR delle variazioni rispetto al piano dei campionamenti.

#### 4.4 – Trasmissione dei dati

I rapporti di analisi saranno trasmessi da AVR ad AGS con le seguenti modalità:

- a. tramite l'accesso da parte di AGS al portale WEBLAB cui verranno fornite le credenziali di accesso personalizzate agli incaricati di AGS medesima;
- b. tramite invio per posta elettronica e dovranno essere firmati digitalmente entro 15 gg lavorativi dal ricevimento del campione stesso;
- c. analisi extra piano di campionamento dovranno essere inviate a mezzo email, entro 10 giorni lavorativi dalla data di consegna dei campioni;
- d. in caso di parametri fuori limite AVR si impegna ad inviare tempestivamente una comunicazione secondo le modalità che saranno concordate successivamente.

I rapporti di analisi saranno forniti in formato pdf, con firma digitale, oltre ad un riepilogo dei dati di laboratorio in formato excel. A termine della presente convenzione, e con frequenze e modalità da concordare durante il periodo di validità della stessa, dovrà essere consegnata ad AGS una tabella in formato excel relativa a tutte le analisi effettuate durante il periodo di servizio ai sensi della Delibera 917/17 di Arera.

Il rapporto di analisi dovrà contenere le seguenti indicazioni minime:

- Dati identificativi del campione (codice identificativo);
- Data prelievo;
- Parametri ricercati
- Unità di misura;
- Incertezza di misura
- Esito;
- Limite previsto e relativi riferimenti legislativi;
- Metodologia analitica per ogni parametro;
- Parere di conformità o meno da parte del personale del laboratorio.

#### Art. 5 – Riservatezza delle risultanze analitiche

I risultati della presente convenzione di cooperazione sono da considerarsi di proprietà di AGS e non divulgabili a terzi senza il consenso scritto di AGS.

Il laboratorio è responsabile della gestione di tutte le informazioni ottenute o generate nel corso dell'effettuazione delle attività di laboratorio. Il laboratorio deve mettere al corrente in anticipo AGS circa le informazioni che intende rendere di pubblico dominio. Ad eccezioni delle informazioni che AGS rende pubblicamente disponibili, o quando concordato fra il laboratorio e AGS (per esempio allo scopo di rispondere a reclami), tutte le altre informazioni sono considerate informazioni proprietarie e devono essere considerate come riservate.

Quando al laboratorio è richiesto per legge, o quando è contrattualmente autorizzato a comunicare informazioni riservate, AGS deve essere informata circa le informazioni fornite, a meno che ciò sia proibito dalla legge.

Le informazioni relative ad AGS ottenute da fonti diverse da AGS stessa (per esempio reclami, autorità in ambito legislativo) devono restare riservate fra AGS e il laboratorio. Il laboratorio deve mantenere riservata l'identità di chi ha fornito tali informazioni (la fonte) e non deve rivelarla ad AGS, a meno di accordi presi con la fonte stessa.

Il personale, compresi eventuali membri di comitati, personale a contratto, personale di organismi esterni, o singoli che agiscono per conto del laboratorio, deve mantenere riservate tutte le informazioni ottenute o generate durante l'effettuazione delle attività del laboratorio, salvo diversamente richiesto dalla legge.

#### Art. 6 - Interventi di emergenza

AVR si impegna a garantire, per tutta la durata della convenzione, la reperibilità telefonica, durante il normale orario di lavoro.

In base a tale reperibilità, AVR, su richiesta del responsabile AGS, nonché in caso di eventi straordinari e pericolosi per la salute pubblica, mette a disposizione entro tre ore dalla chiamata, un tecnico dotato di automezzo e attrezzatura per il supporto nei campionamenti e nelle verifiche della situazione contingente.

Si considerano interventi di emergenza l'inquinamento delle falde, dei serbatoi, delle condotte idriche, la modificazione complessiva della qualità dell'acqua, qualsiasi altra situazione che possa essere di potenziale pericolo per la salute pubblica per le quali sarà comunque garantito un supporto telefonico.

#### Art. 7 - Invariabilità dei prezzi

I prezzi unitari, dettagliati nell'elenco dei costi di AVR allegata alla presente convenzione, sono da ritenersi invariabili indipendentemente da qualunque eventualità di cui AVR non abbia tenuto presente.

Nel caso in cui, nel corso della convenzione, si rendesse necessario effettuare delle analisi o altre attività non rientranti nella presente, sarà cura di AVR concordare il nuovo prezzo con AGS prima dell'esecuzione del lavoro.

I costi per la formazione, consulenza e supporto previste all'art.4 si intendono ricompresi nei costi proposti da AVR per l'attuazione delle analisi previste nel piano di campionamento; sono esclusi quelli riferiti agli interventi sul campo e le relative analisi previste all' art.5 - Interventi in emergenza, che verranno quantificati a consuntivo.

Nel computo dei prezzi per le attività richieste nella presente convenzione sono compresi altresì i costi per la fornitura dei flaconi necessari al prelievo dei campioni.

#### Art. 8 - Norme per la fatturazione

La contabilizzazione delle analisi svolte viene effettuata a misura sulle prestazioni effettivamente eseguite in base ai costi previsti nell'allegato n. 1.

Le fatture vengono emesse da AVR all' inizio di ogni mese, relativamente al mese precedente, e riguardano le prestazioni effettuate nell'arco temporale del mese di riferimento.

Al fine di poter garantire una corretta gestione amministrativa delle fatture, AGS si impegna a fornire una serie di codici che identifichino gli impianti e i punti di prelievo, AVR dovrà specificare questi codici in fattura, oltre a restituire dei report mensili

#### Art. 9 - Pagamenti

I pagamenti saranno effettuati con bonifico bancario, previa autorizzazione del Responsabile di riferimento, a mezzo ordinativo di pagamento, entro i 30 giorni successivi alla data di ricezione della fattura, che dovrà essere emessa mensilmente in base alle prestazioni effettivamente svolte.

I pagamenti saranno subordinati alla verifica degli adempimenti in ottemperanza al disposto dell'art. 48-bis del DPR 29.9.73 n. 602, introdotto dall'art. 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

La liquidazione della fattura avverrà solo a seguito di positiva verifica della correttezza contributiva a mezzo DURC.

Nel caso di ritardato pagamento rispetto ai termini previsti nella presente convenzione, spettano a AVR gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità previste dalla normativa vigente.

#### Art.10 – Operatività

Il referente di AGS, a cui AVR farà riferimento per ogni comunicazione è l'ing. Silvia Avesani reperibile al numero 335.8309807 o alla mail [silvia.avesani@ags.vr.it](mailto:silvia.avesani@ags.vr.it).

Il referente per AVR è: Dott. Mario Dal Grande reperibile al seguente numero telefonico 3316809008 e posta elettronica [mario.dalgrande@acqueveronesi.it](mailto:mario.dalgrande@acqueveronesi.it).

All'accettazione della presente convenzione di cooperazione saranno definite tutte le procedure operative.

#### Art. 11 – Controversie

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, saranno devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Verona, con esclusione della giurisdizione arbitrale.

#### Art. 12 - Penalità

Si applicheranno delle penalità nelle seguenti condizioni:

- per ogni mancata osservanza delle disposizioni contenute all'art. 4 della presente convenzione, dopo che il relativo richiamo non sia stato evaso, €. 200,00;
- per ogni ritardo non giustificato nell'invio dei risultati delle analisi chimico batteriologiche delle acque o degli scarichi produttivi e depuratori €. 100,00
- per ogni giorno di ritardo oltre il periodo previsto per l'invio della fattura mensile e del relativo report saranno applicati €. 300,00;

Tutte le penali di cui al presente capitolato sono di regola contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penalità.

#### Art. 13 - Disposizioni finali

- La presente Convenzione redatta in 3 (tre) originali ad unico effetto, avrà decorrenza dal 01/04/2021 e sarà impegnativa per le Parti a seguito della sottoscrizione da parte di AGS e di AVR.

- Le spese di stipula della presente Convenzione, siano esse accessorie e/o conseguenti e comprese quelle di bollo, di registro e di scritturazione, sono da intendersi a carico di AGS.

- La presente Convenzione viene redatta in forma di scrittura privata, da registrarsi in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per AGS

Il Direttore Generale

Ing. Carlo Alberto Voi

Per AVR

Il Direttore Generale

Dott. Silvio Peroni



